



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Elenco dei beni disponibili
- Art. 4 Concessione in uso dei beni a terzi – Modalità e Organo competente
- Art. 5 Criteri e procedimento di assegnazione
- Art. 6 Composizione della Commissione
- Art. 7 Obblighi del concessionario
- Art. 8 Durata della concessione e rinnovo
- Art. 9 Cessione del bene e del contratto
- Art. 10 Controlli
- Art. 11 Potere sanzionatorio
- Art. 12 Azione risarcitoria
- Art. 13 Pubblicazione



ART. 1

- OGGETTO -

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni (disposizioni relative ai beni confiscati), nuovo codice antimafia. La legge prevede che i beni immobili possano essere utilizzati, non solo per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, ma anche per lo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Stabilisce che i beni immobili possano essere trasferiti al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio della provincia o della regione. In tale caso, l'ente può amministrare direttamente il bene oppure darlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o ad associazioni ambientaliste. Se entro un anno dal trasferimento l'ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi. Saranno oggetto della concessione i beni non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 2

- FINALITA' -

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

ART. 3

- ELENCO DEI BENI DISPONIBILI -

Sul portale del Comune di San Gregorio d'Ippona, e presso l'ufficio competente, è possibile consultare l'elenco dei beni immobili confiscati alla mafia da concedere a terzi. Tutti i beni censiti nell'elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione.

ART. 4

- CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE -

I beni sono concessi con provvedimento del Responsabile dell'Area di competenza, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e all'avviso pubblico. Le risultanze della selezione sono sottoposte alla Giunta Municipale perché approvi ed individui i soggetti a cui assegnare i Beni. La concessione in uso a terzi, da parte del Responsabile dell'Area di competenza, dei beni avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da relativo contratto, sottoscritto dal terzo e dal Responsabile dell'Area di competenza che sarà stipulato dopo l'atto di concessione. Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. I beni sono concessi in uso per la durata prevista a titolo gratuito. Oppure a titolo oneroso. Non potranno concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc... dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte nel quinquennio precedente. Non potranno



altresì concorrere alla concessione comunità, associazioni, enti, etc... dei quali facciano parte, anche quali semplici soci, soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

ART. 5

- CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE -

La richiesta di concessione dei beni compresi nell'elenco di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, deve essere redatta secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico. La richiesta deve essere compilata in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata al Comune di San Gregorio d'Ippona Ufficio Protocollo Generale. In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, presieduta dal Segretario Comunale dell'Ente, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell' Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari - Direzione Gestione beni confiscati, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge. Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa. Si privilegerà, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati. Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario la pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto diversificati ed ai quali è attribuito un punteggio come da avviso pubblico, che si unisce al presente in allegato per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART. 6

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE -

La Commissione che aggiudicherà i beni confiscati sarà così composta: – Segretario Generale; – Responsabile Settore economico; – Responsabile Settore titolare del Servizio LL.PP. e manutenzioni; – Responsabile Settore quale titolare dei Servizi Sociali e di Assistenza alla persona.–

ART. 7

- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -

Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, con scadenza annuale.
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile;
- c1) l'obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura della integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;



- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- i) l'onere delle spese per le utenze necessario alla gestione dei locali;
- j) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- l) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di San Gregorio d'Ippona in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di San Gregorio d'Ippona;
- m) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di San Gregorio d'Ippona in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di San Gregorio d'Ippona;
- n) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- o) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.

ART. 8

- DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO -

La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad anni 9 (nove) ed è rinnovabile, per un altrettanto stesso periodo, salvo una diversa valutazione necessaria per il raggiungimento dello scopo. L'Amministrazione, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con congruo preavviso di almeno 1 anno, la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Comune di San Gregorio d'Ippona almeno sei mesi prima della scadenza normale, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la



restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

ART. 9

- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO -

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione né funzione ed attività previste nel progetto e nel contratto di concessione. Perfezionata la concessione, il Responsabile dell'Area di competenza ne darà notizia al Prefetto, al Dirigente della Polizia di Stato, ai comandanti della Compagnia dei Carabinieri e della Finanza, all'Ispettorato del Lavoro e ad ogni altro ente o ufficio pubblico competente ad effettuare i controlli.

ART. 10

- CONTROLLI -

E' rimesso al "Responsabile dell'Ufficio per i beni confiscati", attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato contratto e dell'immagine del Comune di San Gregorio d'Ippona. Il Responsabile dell'Ufficio per i beni confiscati verifica almeno annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni. Il Responsabile dell'Ufficio per i beni confiscati può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché nel rispetto delle finalità dell'affidamento in relazione alle previsioni dello Statuto del comune di San Gregorio d'Ippona. Ha anche facoltà di ispezione il Sindaco o un suo delegato .

ART. 11

- POTERE SANZIONATORIO -

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'ente concedente. La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da



parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabili dell'Ufficio per i beni confiscati, che ne curerà l'istruttoria;

e) qualora il concessionario si rende responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;

f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;

g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

ART. 12

- AZIONE RISARCITORIA -

La violazione di uno degli articoli 8, 9 e 10 comporta a seguito della decorrenza dell'affidamento e dell'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta all'Ente concessionario di un adeguato risarcimento a favore del comune di San Gregorio d'Ippona. L'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione comunale di San Gregorio d'Ippona. Il concessionario che, al di là dell'ambito territoriale comunale, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessioni per negligenza o responsabilità, non potrà sino a sentenza definitiva presentare al Comune di San Gregorio d'Ippona, altre richieste di affidamento o concessione.

ART. 13

- PUBBLICAZIONE -

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione